

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2770

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DE LUCA Athos, SARTO, PIERONI,
BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, LUBRANO DI
RICCO, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI e SEMENZATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 SETTEMBRE 1997

—————

Interventi a favore della riduzione dei consumi di energia nel
settore civile mediante l’uso razionale dell’energia e l’adozione
di fonti energetiche rinnovabili

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Lo scopo del presente disegno di legge è quello di favorire le applicazioni delle fonti energetiche rinnovabili nell'ambito del settore civile residenziale e terziario per la produzione di acqua calda, di energia elettrica nonchè per la riduzione dei consumi di energia.

Ai livelli attuali di consumo di energia, per soddisfare il fabbisogno energetico mondiale stimato in circa 8.500 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (megatop), le disponibilità energetiche delle cosiddette fonti di energia non rinnovabili (metano, gasolio e carbone) accertate nel mondo fanno presagire un futuro tutt'altro che tranquillo per quanto attiene la possibilità di mantenere l'attuale tasso di sviluppo sociale ed economico.

Inoltre, il *trend* di crescita dei consumi di energia nei cosiddetti paesi emergenti o in via di sviluppo, come la Cina e l'India che contano quasi un terzo dell'umanità, fanno ritenere che il prezzo dei combustibili da fonte non rinnovabile subirà un sostanziale rialzo per la nota legge di mercato legata alla domanda e all'offerta.

Dal punto di vista ambientale la situazione è a dir poco drammatica poichè si ipotizza un impiego sempre più massiccio del carbone a meno che la ricerca e lo sviluppo tecnologico in campo energetico, e nella produzione di energia, non porti nel breve medio termine novità, applicabili e non sperimentali, sia dal punto di vista del miglioramento in efficienza dei sistemi di produzione e trasformazione dell'energia, sia dell'utilizzo di fonti energetiche pulite ma ad alta concentrazione energetica, quali ad esempio l'impiego dell'idrogeno.

L'Italia, come è noto, deve acquistare all'estero l'80 per cento del suo fabbisogno energetico mediante importazioni di olio combustibile, gas e carbone. Il restante fabbisogno viene coperto dalla produzione nazionale di idrocarburi, dalla produzione di energia idroelettrica e geotermica e da una percentuale trascurabile di energia prodotta da fonti rinnovabili (eolica, fotovoltaica, solare termica, biomasse, miniidraulica).

Anche nel migliore degli scenari ipotizzabili, si prevede peraltro che in Italia, almeno per la fine del secolo, il contributo di tali nuove fonti coprirà solo alcuni punti percentuali del fabbisogno energetico e avrà, quindi, carattere di integrazione e non di alternativa ai combustibili tradizionali.

Aumentare il contributo delle fonti rinnovabili costituisce comunque un obiettivo primario per perseguire una decisa politica di diversificazione delle fonti di energia e di valorizzazione delle risorse nazionali, nonchè di più efficace protezione dell'ambiente.

Il potenziale dell'energia solare è immenso: tutti i nostri fabbisogni di energia potrebbero, in linea di principio, essere soddisfatti da vento, acqua, sole e biomasse.

Il recente Libro verde dell'Unione europea afferma che obiettivo di un piano di azione europeo per le fonti rinnovabili di energia è quello di elevare la loro quota di mercato dall'attuale 6 per cento di tutte le energie primarie consumate al 12 per cento entro il 2010, un obiettivo considerato credibile ma ambizioso.

Sono noti a tutti i vantaggi derivanti dall'impiego delle fonti di energia rinnovabili al fine di ridurre la dipendenza dalle fonti fossili, nonchè l'impatto ambientale

determinato da queste ultime. Più volte è stata sottolineata la necessità di diversificare le fonti, usandole in modo razionale e pertinente alla funzione finale, riducendo così i consumi energetici. Purtroppo nel concreto si è fatto pochissimo, pur in presenza di strumenti legislativi cogenti in materia di energia e del suo uso razionale (come le leggi 9 gennaio 1991, n. 9, e 9 gennaio 1991, n. 10) contenenti regole e prescrizioni per l'adozione delle fonti energetiche rinnovabili.

Lo scopo del presente disegno di legge è proprio quello di contribuire positivamente ed efficacemente alla rimozione degli ostacoli e delle barriere che fino ad oggi hanno «frenato» le applicazioni delle fonti energetiche rinnovabili ed indicare attività e criteri di incentivazione per la loro corretta applicazione e diffusione. A tal fine si ritiene indispensabile concentrare l'attenzione sul settore in cui l'applicazione delle fonti rinnovabili e la possibilità di integrazione verticale con gli altri impieghi o usi finali, ha un immediato e positivo riscontro: il settore residenziale civile e terziario, pubblico e privato.

Il presente disegno di legge provvede quindi a stabilire forme di incentivazione per l'impiego di tecnologie di produzione di energia termica ed elettrica mediante fonte solare quali le applicazioni del solare termico (per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari) e del solare fotovoltaico (per l'integrazione al sistema elettrico nazionale e al sistema elettrico interno agli edifici). Sono inoltre incentivati gli interventi rivolti all'installazione di sistemi di controllo integrati e di contabilizzazione differenziata dei consumi di calore nonché di acqua sanitaria di ogni singola unità immobiliare così come prescritto dalla direttiva 93/76/CEE, in modo tale da consentire la fatturazione delle spese di riscaldamento, climatizzazione ed acqua calda, a carico di chi occupa l'edificio, sulla base dei consumi individuali provvedendo a contribuire al risparmio di energia nel settore residenziale e terziario.

Potranno beneficiare degli incentivi previsti dal presente disegno di legge tutti i proprietari e gli occupanti a qualsiasi titolo di edifici o abitazioni, pubblici o privati, sia ad uso residenziale civile che terziario, i quali provvedano ad installare apparati e sistemi che consentano l'uso razionale dell'energia e l'impiego della fonte solare sia per il solare termico che per il solare fotovoltaico (articolo 2, comma 1).

L'articolo 4 stabilisce che chi provvederà ad installare gli impianti che utilizzano fonti energetiche rinnovabili potrà usufruire di una detrazione di imposta, ai fini delle dichiarazioni IRPEF o IRPEG, nella misura del 25 per cento del totale della spesa sostenuta per l'installazione. A tal fine il beneficiario dell'incentivazione dovrà allegare alla dichiarazione dei redditi la fattura attestante l'acquisto dell'apparato che utilizza la fonte solare, nonché una autocertificazione dell'avvenuta installazione.

L'utilizzo dei sistemi per l'uso della fonte solare viene altresì incentivata mediante l'abbattimento dell'IVA applicata su detti prodotti nella misura del 4 per cento.

Vengono inoltre stabiliti all'articolo 5 criteri di certificazione e di omologazione degli apparati e dei sistemi che utilizzano fonti energetiche rinnovabili. L'articolo 6 indica nel Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'autorità competente ad individuare gli organismi, gli enti, nonché i laboratori privati, accreditati per il controllo sul mercato delle prestazioni degli apparecchi e dei sistemi che utilizzano fonti energetiche rinnovabili.

L'articolo 7 prescrive l'obbligo di inserimento nei capitolati di appalto relativi ad attività ed opere inerenti nuovi edifici pubblici e privati, nonché il recupero del patrimonio esistente pubblico e privato, dell'impiego degli apparati che utilizzano fonti energetiche rinnovabili.

Sarà compito dei Ministri dell'industria e dell'ambiente individuare, con decreto, gli strumenti formativi ed informativi volti a

favorire la diffusione dell'uso razionale dell'energia mediante le fonti rinnovabili.

Al fine del rispetto delle prescrizioni per l'installazione degli apparati citati, l'articolo 9 prevede l'applicazione di quanto stabilito in materia dalla citata legge n.10 del 1991.

L'articolo 10 prevede alcune sanzioni amministrative per l'inosservanza dei criteri di certificazione dettati dal presente disegno di legge.

L'articolo 11 provvede a rendere più veloce l'*iter* per l'adozione delle decisioni inerenti l'installazione degli apparati e dei sistemi solari da parte dei condomini, nei casi in cui detti apparati debbano essere installati su piani di copertura condominiali non diversamente utilizzabili.

L'articolo 12 provvede a dettare norme per la copertura finanziaria dell'onere derivante dall'applicazione del presente disegno di legge.

Ai fini del calcolo degli oneri derivanti dall'applicazione delle norme contenute nella presente proposta non si sono calcolate le «esternalità», vale a dire una serie di vantaggi indotti dall'uso delle fonti energetiche rinnovabili. Basti pensare che per ogni chilowattora (kWh) risparmiato non si importano 250 grammi di idrocarburi. Poichè un pannello solare di un metro quadrato può produrre circa 3 kWh, corrispondenti a 750 grammi di idrocarburi, mediante l'uso delle fonti rinnovabili si giungerà a un abbattimento effettivo delle importazioni di combustibili fossili con un conseguente cospicuo risparmio per lo Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di rendere concretamente applicabile l'uso razionale dell'energia e delle fonti energetiche rinnovabili in modo da ridurre i consumi di energia termica ed elettrica, in attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ed in accordo con quanto stabilito in materia dalla Comunità economica europea, la presente legge provvede a stabilire forme di incentivazione, nonché l'abbattimento di vincoli procedurali, per l'impiego di tecnologie di produzione di energia elettrica e di acqua calda mediante fonte solare.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica a tutti i proprietari od occupanti a qualsiasi titolo di edifici o abitazioni pubblici, a uso pubblico e privati, sia ad uso residenziale civile che terziario, i quali provvedano all'installazione di apparati e sistemi che consentano l'uso razionale dell'energia e l'impiego di fonti energetiche rinnovabili indicate all'articolo 3.

Art. 3.

(Tecnologie interessate)

1. Sono oggetto di incentivazione i sistemi e gli apparati che consentono l'uso razionale dell'energia e l'impiego delle seguenti fonti di energia rinnovabili:

a) solare termica: per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari;

b) solare fotovoltaica: per l'integrazione al sistema elettrico nazionale e al sistema elettrico interno agli edifici.

2. Sono altresì oggetto di incentivazione gli interventi rivolti all'installazione di sistemi di controllo integrati e di contabilizzazione differenziata dei consumi di calore nonché di calore e acqua sanitaria di ogni singola unità immobiliare.

3. In attuazione di quanto stabilito dalla direttiva 93/76/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, i sistemi e gli apparati di cui al comma 2 devono consentire la fatturazione a carico di chi occupa l'edificio, delle spese di riscaldamento, climatizzazione ed acqua calda per usi igienici e sanitari calcolate sulla base del consumo individuale in modo da contribuire al risparmio di energia nel settore residenziale.

Art. 4.

(Criteri di incentivazione)

1. I soggetti indicati all'articolo 2 che provvedono all'installazione di apparati o sistemi di cui all'articolo 3 possono usufruire di una detrazione di imposta, ai fini delle dichiarazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), nella misura del 25 per cento del totale della spesa sostenuta per l'installazione.

2. Per poter usufruire dell'agevolazione di cui al comma 1, i soggetti beneficiari dell'incentivazione devono allegare alle dichiarazioni IRPEF o IRPEG:

a) la fattura attestante l'acquisto degli apparati o dei sistemi di cui all'articolo 3;

b) la dichiarazione del beneficiario dell'avvenuta installazione degli apparati o dei sistemi di cui all'articolo 3.

3. L'imposta sul valore aggiunto sugli acquisti di apparati o sistemi di cui all'articolo 3 si applica nella misura del 4 per cento.

Art. 5.

*(Criteri di certificazione
e di omologazione)*

1. Gli apparati e i sistemi di cui all'articolo 3, per i quali è consentita l'agevolazione di cui all'articolo 4, devono rispondere ai seguenti requisiti:

- a) possesso del marchio di conformità CE;
- b) prestazioni certificate da ente, istituto o laboratorio accreditato;
- c) prestazioni autocertificate dal costruttore con metodologia o norma riconosciuta a livello comunitario.

Art. 6.

(Organi di controllo)

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede ad indicare, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organismi, gli enti e i laboratori privati accreditati per il controllo sul mercato delle prestazioni degli apparati e dei sistemi di cui all'articolo 3, prelevando dal mercato i campioni su cui effettuare le prove di rispondenza.

2. Per i prodotti non rispondenti alle prestazioni autocertificate, le aziende produttrici provvedono al ritiro dei prodotti stessi dal mercato, dandone comunicazione sugli organi di stampa.

Art. 7.

(Prescrizioni contrattuali)

1. Nei capitolati di appalto relativi ad attività ed opere inerenti nuovi edifici pubblici, a uso pubblico e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, nonchè al recupero del patrimonio esistente, pubblico e privato, la climatizzazione e l'illuminazione di

edifici pubblici o adibiti ad uso pubblico, è fatto obbligo di prevedere l'impiego degli apparati o dei sistemi di cui all'articolo 3.

2. I capitolati di appalto prevedono inoltre che gli edifici di nuova costruzione, sia pubblici che privati, siano dotati di isolamento termico efficace e rispondente alle condizioni climatiche locali così come stabilito dalla legislazione vigente e devono indicare la metodologia di controllo dell'isolamento in sede di collaudo.

Art. 8.

(Strumenti di formazione ed informazione)

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, provvede ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto mediante il quale sono individuati gli strumenti formativi ed informativi per favorire la diffusione delle applicazioni degli apparati e dei sistemi di cui all'articolo 3, anche avvalendosi di organismi e associazioni con competenza specifica nel settore dell'uso razionale dell'energia e delle fonti energetiche rinnovabili.

Art. 9.

(Relazione tecnica)

1. Ai fini del rispetto delle prescrizioni per l'installazione degli apparati e dei sistemi di cui all'articolo 3 si applica quanto disposto dall'articolo 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

Art. 10.

(Sanzioni)

1. L'inosservanza dei criteri di certificazione di cui all'articolo 5, nonché delle prescrizioni contrattuali previste all'articolo 7, è punita con la sanzione amministrativa non

inferiore a lire un milione e non superiore a lire cinque milioni.

2. Il costruttore di apparati o sistemi di cui all'articolo 3 che rilascia certificazione non veritiera, nonchè il progettista che rilascia la relazione tecnica di cui all'articolo 9 non veritiera, sono puniti con una sanzione amministrativa non inferiore all'1 per cento e non superiore al 5 per cento del valore delle opere, fatti salvi i casi di responsabilità penale.

Art. 11.

(Disposizioni finali)

1. Per l'installazione di apparati o sistemi di cui all'articolo 3 le decisioni condominiali sono prese a maggioranza, anche in deroga a quanto stabilito agli articoli 1120 e 1136 del codice civile.

2. Nel caso in cui, per l'installazione degli apparati e dei sistemi di cui all'articolo 3, si renda necessario l'utilizzo di spazi comuni degli edifici, quali terrazzi, coperture o pensiline non altrimenti utilizzabili, il condominio può decidere, a norma del comma 1, di cedere in gestione l'uso degli stessi spazi comuni alle società, agli enti o alle aziende incaricate della fornitura dei servizi elettrici e idrici le quali provvedono all'istallazione degli apparati e dei sistemi di cui all'articolo 3 in base ai criteri di incentivazione dettati dall'articolo 4.

Art. 12.

(Copertura finanziaria)

1. L'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 è valutato in lire 3,1 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, all'unità previsionale di base 7.1.3.3 dello

stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

